

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2338

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUDIN, BORDON, ANGIUS, MARINI,
BOCO, FABRIS, MARINO, MALABARBA e THALER AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2003

—————

Misure a sostegno delle aree di confine

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Un breve richiamo ad alcune vicende storiche del recente passato del Friuli-Venezia Giulia è opportuno per meglio motivare le ragioni di questo disegno di legge.

Trieste, la Venezia Giulia e il Friuli sono certamente la parte dell'Italia che più ha pagato il prezzo del secondo conflitto mondiale e dei successivi decenni della guerra fredda.

I nuovi confini usciti dal Trattato di pace e dal successivo *memorandum* di Londra hanno sancito il passaggio di buona parte della Venezia Giulia all'*ex* Jugoslavia, determinando un esodo di massa di oltre trecentomila italiani dall'Istria, da Zara e dalle isole del Quarnero, che ha investito in larga misura Trieste e l'intera regione.

La «cortina di ferro» evocata da Churchill aveva la città giuliana come terminale meridionale. Considerata per molti anni soglia strategica da cui poteva entrare il nemico, la regione è stata interessata fino quasi alla fine degli anni '80 da pesanti servitù militari e da una forte presenza dell'esercito.

Il fatto di essere considerata area a rischio non ha favorito certamente gli investimenti di capitale e la presenza di imprenditoria esterna: si trattava pur sempre di una regione di confine al di là del quale - per migliaia di chilometri - vigeva un sistema politico ed economico totalmente diverso e contrapposto.

Per fronteggiare questa condizione oggettivamente penalizzante di frontiera di sistema, lo Stato italiano è intervenuto negli anni con misure tese a sostenere l'economia, sia con l'istituzione di fondi speciali *ad hoc*, sia garantendo la presenza delle aziende pubbliche; ma questa politica ha dovuto, nel tempo, fare i conti con norme sempre più restrittive della Comunità europea (CE) in materia di aiuti

pubblici e con scelte tese a ridurre drasticamente la presenza dello Stato nell'economia.

Malgrado questa situazione, o forse per reagire ad essa, nel Friuli-Venezia Giulia si è andata affermando in maniera sempre più forte e convinta una vocazione internazionale che ha puntato a fare di quest'area una sorta di ponte o di *trait d'union* con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO).

Si trattava soprattutto di un'aspirazione in un periodo in cui l'Italia e l'Europa comunitaria intrattenevano rapporti assai limitati e guardinghi con i PECO. Un'aspirazione che tuttavia è stata alimentata da una fitta rete di relazioni, di contatti istituzionali, economici, culturali, e anche individuali, di buon vicinato. La comunità di lavoro Alpe Adria, che negli anni '80 fa incontrare periodicamente regioni dei Paesi dell'est, dell'Austria e dell'Italia, nasce quando nessuno può neanche immaginare il crollo del muro di Berlino; e lo stesso vale per la Quadrangolare, che impegna invece gli Stati (Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria), e che di ampliamento in ampliamento, darà poi vita all'Iniziativa centro-europea (INCE).

Sono ipotesi di lavoro ed esperienze che nascono in Friuli-Venezia Giulia. La stessa Commissione europea nel 1995 ha modo di riconoscere che «tradizioni di apertura verso i Paesi dell'est, esistenza sul posto di una minoranza di espressione slava» - che agevola le relazioni con quei Paesi sul piano linguistico e culturale - assegnano a Trieste (e alla regione) una «posizione peculiare e unica nella Comunità» nel rapporto con l'est europeo.

Un forte tentativo di tradurre in atto queste potenzialità e di dare sostanza alle buone intenzioni con strumenti specifici e con politiche mirate avviene con la cosiddetta legge

sulle aree di confine, la legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Formalmente approvato alla fine del 1990 e promulgato il 9 gennaio 1991, il provvedimento era stato in realtà impostato verso la metà degli anni '80, ben prima del crollo del muro di Berlino e dei vari accordi di cooperazione e di associazione con i Paesi dell'Europa dell'est che sono seguiti a quell'evento.

Alla prova dei fatti, la legge ha dato esito positivo per alcuni aspetti, mentre per altri è risultata superata dagli eventi e dalle nuove relazioni intervenute tra Unione europea (UE) e PECO.

Hanno certamente dato impulso al ruolo internazionale della regione il riconoscimento e il rafforzamento di quella che oggi è l'INCE, il cui segretariato è stato posto a Trieste; l'istituzione di Informest e di Finest; la promozione della cooperazione nel campo meteorologico sull'area transfrontaliera; i finanziamenti per le minoranze (quella slovena in Italia e quella italiana nell'Istria slovena e croata), e il sostegno alle attività internazionali delle università.

Altre previsioni della legge per ulteriormente esaltare le potenzialità internazionali della regione sono rimaste sulla carta, come il «programma nazionale di interesse comunitario» che non ha mai visto la luce. Lo stesso vale per il centro finanziario *off-shore*, altro obbligo inevaso prima a seguito di un lungo contenzioso con la Commissione europea, poi - ad accordo intervenuto - per disguidi burocratici e per la lentezza nel predisporre i regolamenti di attuazione. Norme sempre più restrittive in materia di aiuti di Stato hanno portato recentemente la Commissione europea ad impugnare nuovamente il provvedimento, che è destinato così ad essere definitivamente affossato prima ancora di essere attivato.

Per altri aspetti, la legge n. 19 del 1991 non si era discostata dalla vecchia logica risarcitoria, di compensazione per la perifericità dell'area. Non a caso, parte delle misure

venne ridimensionata o annullata dalla Commissione europea, che vi intravvide una violazione delle norme di concorrenza.

In buona sostanza, la legge n. 19 del 1991 - che pure è stata apprezzata per i finanziamenti che ha portato nel nord-est - nacque, almeno per una parte, già vecchia e inadeguata rispetto allo scenario affatto nuovo che si apriva all'inizio degli anni '90.

La legge ha oggi esaurito le risorse, ma alla luce di quanto sopra esposto, un semplice rifinanziamento risulterebbe anacronistico, e del tutto incongruo rispetto al nuovo quadro di riferimento europeo in cui oggi si collocano il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto: quello dell'imminente allargamento dell'Unione a dieci nuovi Paesi di cui otto appartenenti all'INCE e dunque a quell'area cui la regione ha rivolto in questo mezzo secolo molte delle sue attenzioni ed iniziative.

Il presente disegno di legge, dunque, si richiama alla precedente legge sulle aree di confine per la sua ispirazione di fondo e per ricordare la sensibilità dimostrata in passato dal legislatore nazionale, ma punta ad una serie di interventi che tengano conto del nuovo scenario europeo che si sta configurando, dell'impatto che esso avrà su una regione il cui confine sta per cadere e del ruolo peculiare, per molti aspetti esclusivo, che essa può assolvere nell'interesse dell'intero Paese.

Da confine di sistema, il Friuli-Venezia Giulia è ormai destinato a diventare uno dei baricentri dell'Unione europea allargata, una soglia senza più barriere tra quelle che ieri erano le due Europee. Da problema delicato qual è stata per tanti anni, l'area diventa una risorsa che, opportunamente valorizzata, può costituire un vantaggio per tutta l'Italia e per la stessa Europa, come la citata dichiarazione della Commissione riconosceva già otto anni or sono.

Tuttavia, il passaggio dell'allargamento non è indolore per le regioni di confine: grandi sono le opportunità ma non irrilevanti i problemi che si aprono quando cadono le

frontiere. Lo si è visto in altre regioni italiane, quando l'attuazione concreta del mercato interno ha fatto scomparire una serie di servizi e di attività confinarie con la Francia; lo si è visto quando nell'Unione europea è entrata l'Austria. E si trattava di Paesi che condividevano con l'Italia sistema economico, tenore di vita, regimi salariali.

Nel prossimo allargamento entreranno Paesi con caratteristiche ben diverse da questo punto di vista, e le ripercussioni di uno spazio economico e di un mercato che si aprono, si faranno sentire in maniera anche più accentuata che nel passato.

È la stessa Unione europea a riconoscerlo e a farsene almeno in parte carico.

Non a caso nel 2000 la Commissione europea ha affermato la necessità di un'analisi sulla situazione economica delle regioni che confinano con i Paesi candidati all'allargamento dell'Unione.

E il successivo Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000) ha sollecitato la stessa Commissione a proporre un programma per rafforzare la competitività economica delle regioni frontaliere, partendo dalle probabili ripercussioni su di esse dell'ampliamento e dall'esigenza perciò di rafforzare la loro competitività.

Un'«azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere»(1) è stata così licenziata nel luglio del 2001 dalla Commissione. Il documento individua le ventitre regioni frontaliere interessate all'allargamento, di cui due in Italia: Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

In questo ambito per l'Italia è stato «considerevolmente maggiorato il quadro finanziario del programma italiano Interreg IIIA con la Slovenia» per il periodo 2000-2006 rispetto ai sei anni precedenti (incremento

(1) Comunicazione della Commissione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i Paesi candidati. Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere. COM(2001) 437 def., 25 luglio 2001.

del 20 per cento). Il documento proponeva inoltre:

- di portare il contributo comunitario massimo ai progetti TEN (*Trans European Network*) dal 10 per cento al 20 per cento per i progetti transfrontalieri quando il valore aggiunto per i Paesi partecipanti sia particolarmente elevato;

- di erogare nel periodo 2003-2006 un'assistenza finanziaria speciale pari a 150 milioni di euro per sostenere i progetti ovvero le migliori più urgenti alle infrastrutture transfrontaliere nel settore dei trasporti;

- di considerare fra le priorità più importanti la promozione dei progetti volti a collegare le TEN alle reti di trasporto dei paesi candidati, obiettivo rispetto al quale la Commissione europea proponeva tra l'altro di «promuovere i progetti volti a ridurre le strozzature, a collegare i porti alla rete ferroviaria e a promuovere gli investimenti e il potenziamento delle infrastrutture per il trasporto merci su rotaia».

La stessa Commissione aveva peraltro già finanziato nel 1999, attraverso il programma Interreg IIC, un progetto (il *Preparity*) teso a promuovere uno studio sull'impatto dell'allargamento sulle aree frontaliere. Nel progetto erano coinvolti inizialmente il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo, le Marche, ma in effetti solo le prime due regioni si rendevano parte attiva nella ricerca, e solo la prima rendeva pubbliche alle fine del 2001 le risultanze dell'indagine, che in parte riguardavano anche il Veneto.

Queste risultanze evidenziano:

- l'elevato livello di integrazione tra sistema economico del Friuli-Venezia Giulia e i PECO, anche se il grado di internazionalizzazione del Friuli-Venezia Giulia ha un carattere prevalentemente europeo comunitario;

- il carattere *labour intensive* dell'industria regionale e dunque potenzialmente a rischio, perché penetrabile dalle importazioni

dai Paesi dell'est, anche se la produzione regionale ha un contenuto di *high skills* o *medium/blue collar skills* al momento sufficientemente elevato, per proteggerla dai nuovi entrati.

Il problema che emerge, e al quale il presente disegno di legge si propone di dare almeno in parte una risposta, è come garantire la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio di risorse umane che hanno consentito ad alcuni distretti e *clusters* industriali di raggiungere posizioni di eccellenza e di primato sul mercato mondiale.

L'indagine condotta presso le imprese indica che le stesse individuano i loro vantaggi competitivi soprattutto nella qualità dei prodotti che riescono a garantire, nella flessibilità derivante dalla loro ridotta dimensione, e dal grado di innovazione che caratterizza la produzione. Ma al tempo stesso questi sono anche i punti sensibili, rispetto ai quali si pone il problema di tenere il passo nel tempo, pena la perdita di posizioni. Non a caso le strategie di sostegno vengono indicate nel miglioramento organizzativo delle imprese, nella salvaguardia delle risorse umane (*skills*), nello sviluppo dell'innovazione e della R&S (ricerca e sviluppo).

Infine, con riferimento all'allargamento, non si può ignorare il rischio che il differenziale del costo del lavoro presente tuttora nei Paesi candidati possa incidere sulla competitività delle imprese della regione, più di altre esposta - per la sua contiguità - alla concorrenza e alla penetrazione dei prodotti dei nuovi entrati.

Si tratta di indicazioni di cui si è tenuto conto nella predisposizione di questo disegno di legge, come si potrà vedere in seguito.

L'interesse strategico che la Commissione europea assegna all'area italiana del nord-est emerge peraltro anche da altre previsioni di intervento, a cominciare da quelle a sostegno delle reti e dei corridoi transeuropei individuati al Consiglio europeo di Essen del 1994. La regione Friuli-Venezia Giulia vi fi-

gura nell'elenco dei progetti prioritari come terminale della rete transeuropea ad alta velocità da Lione fino a Trieste, e come stazione di partenza del corridoio europeo n. 5 che in pratica raccorda l'asse del treno alta velocità (TAV) con un fascio di infrastrutture che dovrebbero arrivare da Venezia-Trieste fino a Lvov (Leopoli) e Kiev, via Lubiana e Budapest.

Tra gli «altri progetti importanti», un secondo elenco di infrastrutture ritenute di interesse europeo ma da considerare subordinate alla prima, figurava in effetti anche il «Corridoio Adriatico (Trieste-Ravenna-Ancona-Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso-Larissa-Cipro/Malta-Nord Africa)», poi persosi per strada.

Il ritardo accumulato nella progettazione e nell'avvio dei lavori della rete transeuropea (RTE) Lione-Torino-Trieste e del corridoio europeo n. 5 sta pesando notevolmente sulle possibilità di sviluppo del nord-est, ma rischia di penalizzare l'intero Paese in quanto si delinea concretamente la prospettiva di essere anticipati nella realizzazione di un asse di collegamento est-ovest che passa al di sopra delle Alpi.

Una proposta di decisione (COM(2001) 544 def.) che in pratica aggiorna la lista dei progetti di Essen, prevede il finanziamento di un «treno ad alta velocità/trasporto combinato est europeo Stoccarda/Monaco-Salisburgo/Linz-Vienna», ritenuto necessario perché consentirà di costituire un corridoio ferroviario transeuropeo che «nella prospettiva dell'allargamento potrà essere prolungato verso Budapest», e poi fino a «Bucarest e Istanbul». L'asse - afferma il documento comunitario - «sarà completato solo nel 2012, ma gran parte dovrebbe essere realizzata entro il 2006».

La necessità di non perdere ulteriore tempo per la realizzazione degli assi e dei corridoi che riguardano l'Italia emerge con tutta evidenza e si confida che la legge obiettivo vorrà tenere conto di questa priorità. Per converso il presente disegno di legge si fa carico di favorire un'accelerazione della pro-

gettazione e della realizzazione del corridoio europeo n. 5 anche nei Paesi di nuova adesione, come Ungheria e Slovenia.

Si ipotizza così la possibilità di co-finanziamento di opere in questi due Paesi laddove esse vedano coinvolte anche imprese italiane (1).

In conclusione le motivazioni di questo disegno di legge possono essere così riepilogate:

- esigenza di riorganizzazione del territorio del Friuli-Venezia Giulia per far fronte all'impatto e alle potenzialità dell'allargamento dell'Unione europea;

- necessità di correggere fattori distortivi del suo sviluppo sedimentati durante mezzo secolo come conseguenza della marginalità e della collocazione della regione ad un confine non solo geografico, ma di sistema politico ed economico;

- venir meno di misure di sostegno operanti attualmente sul territorio a titolo di risarcimento per la sua collocazione periferica e confinaria;

- esigenza di migliorare la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto alle politiche ed ai programmi comunitari diretti a favorire l'integrazione economica con i Paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale;

- valorizzazione del patrimonio di esperienze e di relazioni con i PECO che il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto hanno accumulato in tutti questi anni malgrado le condizioni sfavorevoli;

- ruolo primario che il nord-est e la regione Friuli-Venezia Giulia in particolare possono assolvere nell'ambito di una strate-

gia di politica estera italiana ed europea, verso l'area balcanica, dei Paesi già candidati all'adesione alla Unione europea ma non ancora idonei all'entrata (Romania, Bulgaria, Croazia) e quella dei Paesi per ora non coinvolti nel processo di integrazione (Serbia-Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Albania, FYROM). L'interesse nazionale ed europeo di questo obiettivo appare evidente, anche ai fini della stabilità dell'area e il presente disegno di legge vuole essere funzionale almeno per un aspetto (quello della cooperazione scientifica e della R&S) alla strategia di perseguirlo.

Rimettendo prevalentemente alla regione l'individuazione dei progetti di intervento, il disegno di legge rispetta il principio di autonomia sancito dallo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

Puntando poi soprattutto sulla riorganizzazione del territorio al fine di creare un ambiente più favorevole allo sviluppo delle imprese, ed evitando gli aiuti diretti alle stesse, il provvedimento si mette al riparo da eventuali obiezioni comunitarie relative agli aiuti di Stato e alla violazione delle norme sulla concorrenza.

In sintesi, l'articolo 1 indica le finalità generali della legge, individuandole nell'esigenza di sostenere le aree frontaliere a fronte delle probabili e previste ripercussioni dell'allargamento dell'Unione europea. La legge si prefigge così l'obiettivo generale di attenuare gli effetti negativi derivanti ad attività confinarie destinate a scomparire con la caduta della frontiera, e al tempo stesso di attrezzare il territorio regionale a cogliere le opportunità del nuovo quadro politico.

La legge risponde in questo modo non solo ad esigenze ed opportunità oggettive, ma anche a politiche e indicazioni dell'Unione europea, che a sua volta ha previsto misure di accompagnamento per le regioni frontaliere coinvolte dall'ampliamento.

L'articolo 2 istituisce lo strumento fondamentale attraverso cui perseguire le finalità

(1) La proposta ha un precedente, rappresentato dalla legge 8 ottobre 1998, n. 354, la quale all'articolo 3, comma 2, prevedeva che «per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato Spa" per un importo non superiore a lire 300 miliardi».

generali indicate dall'articolo 1. Si prevede all'uopo la costituzione di Fondi quinquennali la cui gestione è devoluta alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvederanno al loro utilizzo con propria legge. L'articolo specifica comunque i settori di intervento, in ciò tenendo conto soprattutto delle indicazioni emerse dallo studio (*Preparity*) promosso dalla Commissione europea per valutare l'impatto dell'allargamento sul Friuli-Venezia Giulia.

Si prevedono misure a sostegno della riconversione delle imprese colpite dall'allargamento, ma anche per recuperare e incrementare l'efficienza del territorio, attraverso il potenziamento dei servizi, compresi quelli di pubblica utilità, delle infrastrutture, delle reti e ne promuove l'integrazione con quelle della parte slovena e, dove possibile, croata, al fine di migliorare l'efficienza complessiva e la capacità di contribuire allo sviluppo dell'area transfrontaliera. L'articolo 2 prevede anche il recupero dei siti industriali inquinati e misure che assicurino la salvaguardia ambientale, attenuando l'impatto che sul tessuto economico regionale possono esercitare le situazioni di «*dumping ambientale*» che privilegiano gli operatori economici d'oltre frontiera.

È in buona sostanza una sorta di programma integrato territoriale quello che si prospetta, con una connotazione particolare rispetto all'esperienza fin qui fatta di questo strumento, perché in questo caso si vuole tener conto dell'interazione con un territorio estero, ciò che presuppone una forte cooperazione transfrontaliera. Un accento particolare viene posto in questo articolo alla riorganizzazione produttiva delle aziende e allo sviluppo di nuove tecnologie. L'articolo prevede così il sostegno a forme particolari di raccordo tra centri di ricerca e imprese della regione, per far fronte con l'innovazione ad una concorrenza crescente dei Paesi aderenti o candidati, spesso determinata dai bassi costi del lavoro, e la creazione di un organismo - anche in forma societaria - in grado di ga-

rantire assistenza alle imprese che lamentano una forte esigenza di riorganizzazione rispetto al nuovo scenario dell'Europa allargata.

L'articolo 3 prevede una deroga al regime delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, nel caso in cui la regione - per far fronte all'offerta di lavoro del territorio - sottoscriva un accordo di programma con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli enti locali interessati.

Altre misure in deroga sono previste per i lavoratori transfrontalieri - fenomeno storicamente consolidato - e per quelli dipendenti da imprese dell'area PECO con cui le imprese regionali intrattengano rapporti di cooperazione o che siano interessati da programmi di formazione professionale.

La collocazione del Friuli-Venezia Giulia e l'attitudine delle sue classi dirigenti hanno fatto di questa regione un osservatorio del tutto particolare sui Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale, che negli anni ha saputo trasformarsi in un laboratorio di esperienze e di relazioni che ora vanno capitalizzate. L'articolo 4 prevede così misure a favore delle università della regione e del polo scientifico di Trieste perché realizzino programmi di formazione e di cooperazione con le università e gli organismi di ricerca e sviluppo dei paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale non ancora coinvolti nel processo di integrazione europea. Rispetto a quest'area, che ancora nel recente passato si è rivelata particolarmente instabile e focolaio di tensioni che hanno investito l'intera Europa, è evidente l'intento dell'articolo di sviluppare una cooperazione che possa avvicinare e in prospettiva favorire l'integrazione nella UE di questi Paesi, muovendo da una regione che storicamente ha rappresentato per essi una soglia di avvicinamento e di entrata al mondo occidentale.

Con questa stessa ottica e per le stesse motivazioni l'articolo 5 prevede la creazione di un centro europeo per la formazione dei

Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea e dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, che dovrà riguardare sia l'*acquis* comunitario che la diffusione delle conoscenze e delle competenze aziendali.

L'articolo 6 si fa carico di favorire una più sollecita realizzazione del corridoio europeo n. 5 in Slovenia e in Ungheria, al fine di scongiurare l'isolamento della regione e dell'intero nord-est italiano dalle correnti fondamentali degli scambi sull'asse est-ovest incrementate dall'allargamento. La prospettiva concreta e ravvicinata di essere *bypassati* da un asse infrastrutturale d'oltralpe (Stoccarda-Salisburgo-Vienna-Budapest) rende indispensabile uno sforzo per la realizzazione delle opere del corridoio europeo n. 5 in Italia e il loro sostegno negli altri Paesi interessati, con un'iniziativa del resto già perseguita nella precedente legislatura.

L'articolo 7 va incontro all'esigenza di semplificare e razionalizzare alcuni strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dalla legge n. 19 del 1991. Si propone così di unificare in un'unica società Finest ed Informest, sia pure prevedendo la costituzione di due sezioni autonome. L'obiettivo è quello di rendere siner-

giche le loro funzioni, di favorire un rapporto più stretto ed operativo con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), e di snellire gli attuali organismi di direzione mettendoli in condizione - con una migliore definizione dei compiti - di corrispondere meglio all'effettiva domanda delle imprese regionali. Preposti alle tre sedi in cui operano oggi i due attuali organismi (Finest ha una sede in Veneto e una in Friuli-Venezia Giulia, Informest ha sede a Gorizia) saranno tre vicepresidenti, che con il presidente nominato dal Ministro delle attività produttive dovranno garantire una guida unitaria della nuova società.

Ad essa sono inoltre confermate ed estese per tutta la sua area di intervento le misure integrative previste esclusivamente per l'area balcanica dalla legge sulla ricostruzione della *ex* Jugoslavia (legge 21 marzo 2001, n. 84), approvata dopo l'intervento NATO in Serbia e Kosovo del 1999.

L'articolo 8 stabilisce i contributi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73.

L'articolo 9 illustra gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire, nel quadro dell'allargamento dell'Unione europea, il ruolo socio-economico della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto, anche al fine di sviluppare ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, la cooperazione con le regioni confinanti della Repubblica di Slovenia e con le regioni limitrofe della Repubblica di Croazia, al fine di agevolare la rapida integrazione economica dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea e di perseguire il rafforzamento e la stabilizzazione dei rapporti con i Paesi dell'area balcanica.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono costituiti due Fondi quinquennali con la dotazione rispettivamente di 600 milioni di euro, per la regione Friuli-Venezia Giulia e di 100 milioni di euro, per la regione Veneto, per i comuni come individuati nella legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, la cui gestione è demandata alle regioni stesse che provvedono a definirne il funzionamento con propria legge.

2. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1, i Fondi sono gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle attività produttive, d'intesa rispettivamente con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto; gli interventi dei Fondi medesimi sono prioritariamente finalizzati:

a) alla creazione di nuove imprese innovative;

b) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa nelle imprese esistenti;

c) ai programmi di riconversione e di ristrutturazione produttiva delle aziende aventi sede nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza dell'allargamento dell'Unione europea;

d) alla promozione di attività di cooperazione economica transfrontaliera;

e) alla riorganizzazione e alla maggiore efficienza del territorio, attraverso:

1) il potenziamento delle infrastrutture, dei servizi e delle reti, con particolare riguardo alle reti telematiche;

2) il recupero dei siti industriali inquinati e la dotazione di infrastrutture che assicurino la salvaguardia ambientale;

f) all'integrazione della rete di servizi sanitari e dei trasporti della città di Gorizia e della città slovena di Nova Gorica;

g) all'integrazione dei servizi e delle reti di pubblica utilità lungo la fascia di confine con la Repubblica di Slovenia, coinvolgendo nell'integrazione, dove possibile, anche la Repubblica di Croazia, al fine di migliorare l'efficienza complessiva e la capacità di contribuire allo sviluppo dell'area;

h) al sostegno dei patti territoriali transfrontalieri.

3. Al fine di favorire l'innovazione, l'introduzione di nuove tecnologie ed un più attivo collegamento delle imprese con le istituzioni che operano nel campo della ricerca applicata, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, sono compresi il sostegno all'istituzione ed allo sviluppo di centri di ricerca e di trasferimento tecnologico operanti nelle regioni di cui al comma 1, con specifico riguardo al supporto dei distretti industriali, delle filiere produttive e dei *clusters* intersettoriali. In particolare, possono concorrere al finanziamento a carico dei Fondi di cui al presente articolo, in via prioritaria, i

seguenti progetti, volti a garantire il trasferimento dei risultati alle imprese aventi sede nelle regioni di cui al comma 1:

a) i progetti svolti in cooperazione con le università regionali, con l'Area *Science Park* e le altre istituzioni del polo scientifico di Trieste, nonché con AGEMONT-Centro di innovazione tecnologica di Amaro e gli istituendi parchi scientifico-tecnologici di Udine e di Pordenone;

b) i progetti che riguardano l'innovazione di processo, l'innovazione di prodotto e l'impiego avanzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) i progetti che hanno come esito previsto la creazione e lo *start-up* di imprese innovative (*spin-off*);

d) i progetti di messa in rete delle istituzioni scientifiche e di ricerca delle regioni di cui al comma 1 e il loro collegamento con i centri di ricerca di cui al presente comma;

e) i progetti di localizzazione nelle regioni di cui al comma 1 di laboratori di ricerca e di unità che svolgono attività a forte contenuto di innovazione da parte di imprese extra-regionali.

4. Al fine di favorire la riorganizzazione delle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, sono altresì compresi i progetti di innovazione organizzativa, di *marketing*, di creazione di nuovi e più efficienti servizi professionali. Tali progetti possono essere predisposti dalle imprese, dalla pubblica amministrazione e dai centri culturali.

5. L'assistenza alle imprese per la predisposizione dei progetti di riorganizzazione è assicurata dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, anche attraverso il ricorso ad un organismo specializzato, che può avere natura societaria. L'organismo di cui al presente comma, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, può avvalersi di esperti provenienti dal mondo imprenditoriale e universitario e dalla pubblica amministrazione.

6. L'organismo di cui al comma 5, nell'espletamento dei propri compiti di assistenza nei confronti delle imprese, può suggerire agli enti territoriali gli interventi idonei a garantire efficienza al sistema esterno alle imprese medesime.

7. Ai fini dell'istituzione dell'organismo di cui al comma 5, sono stanziati 1,5 milioni di euro; tale dotazione può essere integrata dalle regioni di cui al comma 1 e da altri enti interessati a favorire la riorganizzazione e il livello di competitività delle imprese del loro territorio.

Art. 3.

1. Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, le disposizioni in materia di ingresso per lavoro previste dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, in base a quanto previsto dal presente articolo.

2. In deroga al disposto di cui all'articolo 3 del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, i datori di lavoro con unità produttive aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni al lavoro previste dalla disciplina vigente in materia di visti di ingresso e di permesso di soggiorno, possono utilizzare, al di fuori delle quote stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, le seguenti catego-

rie di lavoratori provenienti dai Paesi dell'Europa centrale ed orientale:

a) lavoratori alle dipendenze di imprese con sede legale ed operativa nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale per lo svolgimento, per un periodo determinato, di funzioni o di compiti specifici diretti all'attuazione di accordi di cooperazione industriale o di collaborazione commerciale, anche con finalità di addestramento o di aggiornamento professionale;

b) lavoratori dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno partecipato nei Paesi di origine ad attività di istruzione e di formazione professionale promosse nell'ambito di programmi approvati, rispettivamente, dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a seconda della sede del datore di lavoro interessato ovvero dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente nel caso di datori di lavoro con sedi ubicate in entrambe le regioni, e realizzati da enti locali, organizzazioni degli imprenditori e datori di lavoro;

c) lavoratori residenti nel territorio della Repubblica di Slovenia e dei comuni dell'Istria e di Fiume nella Repubblica di Croazia.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il regime delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, non si applica nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, nel caso in cui le regioni medesime sottoscrivano, sentite le parti sociali, accordi di programma, anche pluriennali, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in base

al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma di interventi funzionalmente collegati che assicuri la gestione degli ingressi senza vincoli di quote predefinite, in modo da soddisfare l'offerta di lavoro dell'economia regionale. L'accordo di programma individua competenze, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure che concorrano alla attuazione del programma regionale a favore dell'immigrazione, con particolare riguardo alle iniziative in materia di prima accoglienza, formazione, inserimento al lavoro, abitazione, integrazione sociale e civile.

Art. 4.

1. Alle università della regione Friuli-Venezia Giulia e alle istituzioni del polo scientifico di Trieste, inserite in un apposito albo della regione Friuli-Venezia Giulia e definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assegnata la somma complessiva di 50 milioni di euro nell'arco del quinquennio decorrente dall'anno 2004, per la realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione con le università e gli organismi di ricerca e sviluppo dei Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale anche non aderenti all'Unione europea. Il 30 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alla cooperazione tra università; 12 milioni di euro sono destinati alla creazione di borse di studio per *master* post laurea presso gli atenei del Friuli-Venezia Giulia a favore dei cittadini dei Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea.

2. Al collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino (Trieste), di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è attribuito un contributo annuale di 1,5 milioni di euro.

3. Il finanziamento per spese di primo impianto a suo tempo assegnato al centro internazionale sul plurilinguismo dell'Università

di Udine, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è integrato da un contributo annuale pari a 500.000 euro.

Art. 5.

1. È istituito il centro europeo per la formazione dei Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea (INCE) e dei Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), con il fine di favorire la formazione nel campo dell'*acquis* comunitario dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea e la diffusione delle conoscenze e delle competenze aziendali quali:

- a) *marketing*;
- b) pianificazione strategica;
- c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) gestione della qualità aziendale;
- e) gestione delle risorse umane;
- f) gestione finanziaria;
- g) diritto comunitario, diritto europeo dei contratti, patrimonio costituzionale europeo, costituito dalle norme sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e sulla tutela delle minoranze.

2. Il centro di cui al comma 1 usufruisce per la sua attività di una delle caserme del Friuli-Venezia Giulia, individuata di intesa tra il Ministero della difesa e la regione Friuli-Venezia Giulia. Per gli oneri derivanti dai lavori conseguenti alla trasformazione d'uso della caserma sono stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2004.

3. I corsi di studi istituiti presso il centro di cui al comma 1, definiti d'intesa con la Commissione europea, sono affidati a docenti delle università regionali, a docenti da queste designati, ad esperti delle materie ed a funzionari della Commissione stessa.

4. All'onere conseguente all'attivazione dei corsi provvede la regione Friuli-Venezia Giulia, con il contributo dello Stato, fissato in 2 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2004.

Art. 6.

1. Per favorire il completamento del corridoio europeo n. 5 e le connessioni internazionali di prioritario interesse nazionale e comunitario, per la realizzazione, l'ammodernamento, l'adeguamento ed il potenziamento di tratte stradali e ferroviarie in territorio sloveno ed ungherese, quando le opere sono realizzate da società miste italo-slovene o italo-ungheresi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi speciali nella misura massima del 40 per cento del costo delle opere e per un importo pari, come tetto di spesa, a 200 milioni di euro annui.

Art. 7.

1. La società finanziaria Finest e il centro di servizi Informest, costituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, sono integrati in un'unica società, della quale costituiscono sezioni autonome. All'unificazione si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, che individua in via provvisoria gli organi della nuova società.

2. Il consiglio di amministrazione della società nella composizione provvisoria di cui al comma 1 approva lo statuto, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Sono organi della società di cui al comma 1:

a) il presidente, designato dal Ministro delle attività produttive;

b) due vice presidenti, ciascuno dei quali preposto ad una delle due sezioni di cui al comma 1 ed indicato dalla regione in cui ha sede la sezione medesima;

c) il consiglio di amministrazione, espressione dei soggetti pubblici e privati che partecipano alla società;

d) i comitati preposti alle sezioni di cui al comma 1, costituiti in seno al consiglio di amministrazione;

e) il collegio dei revisori dei conti.

4. Ciascuno dei comitati preposti alle sezioni autonome ai sensi del comma 3, lettera d), approva le operazioni di intervento di propria competenza, che diventano esecutive previa la presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione della società.

5. Alla società di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in materia di partecipazioni societarie, l'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84. Le partecipazioni possono essere assunte anche qualora la società partecipata non abbia *partner* locali.

6. L'istruttoria svolta dalla società di cui al comma 1 assolve a quella dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per l'ammissibilità alla copertura assicurativa dell'investimento.

7. L'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), sede di Trieste, assicura alla società di cui al comma 1, in base ad accordi di programma, tutti gli elementi di valutazione e di giudizio ritenuti utili.

Art. 8.

1. Al fine della prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n.73, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

Art. 9.

1. Dall'attuazione della presente legge conseguono i seguenti oneri:

a) 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, per la costituzione dei Fondi di cui all'articolo 2;

b) 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 per l'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 2, comma 5;

c) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 per il finanziamento delle università della regione Friuli-Venezia Giulia e delle istituzioni del polo scientifico di Trieste, di cui all'articolo 4, comma 1;

d) 1,5 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo al collegio del Mondo unito, di cui all'articolo 4, comma 2;

e) 500.000 euro all'anno, a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo al centro internazionale sul plurilinguismo dell'università di Udine, di cui all'articolo 4, comma 3;

f) 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 per i lavori di trasformazione della sede del centro di cui all'articolo 5, comma 2;

g) 2 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo dello Stato per il finanziamento dei corsi di studi del centro di cui all'articolo 5, comma 4;

h) 200 milioni di euro all'anno per le opere di cui all'articolo 6.

